

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE

FONDATA DA
VICTOR UCKMAR

DIRETTORE RESPONSABILE
PROF. ANDREA AMATUCCI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

CONDIRETTORI

FABRIZIO AMATUCCI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

PASQUALE PISTONE

UNIVERSITÀ DI SALERNO
E WU DI VIENNA

JOSÉ-ANDRÉS ROZAS

UNIVERSITAT DE BARCELONA

www.edicolaprofessionale.com/DPTI



Wolters Kluwer

CEDAM

COMMENTO ALLA GIURISPRUDENZA EUROPEA E INTERNAZIONALE IN MATERIA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 6 luglio 2022, n. 21454

Pres. E. Cirillo – Rel. M. Cataldi

American Funds Insurance Series New World Fund c. Agenzia delle Entrate

In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d'investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, l'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia U.S.A., per il quale l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi "non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo", va interpretato - secondo il canone di buona fede ex art. 31 del Trattato di Vienna ed i principi della fiscalità comunitaria ed internazionale, per evitare la violazione dell'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi - nel senso che anche ai dividendi pagati da società residenti ai fondi d'investimento mobiliare aperti statunitensi si applica l'aliquota del 12,5 per cento, cui erano assoggettati ratione temporis, sul risultato della gestione, i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 77 del 1983.

(Omissis).

Discriminatorio il trattamento fiscale dei fondi esteri secondo i principi del diritto dell'UE

Abstract: Con la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, del 6 luglio 2022, n. 21454, per la prima volta in Italia trova diretta applicazione verso Paesi *extra*-UE il principio di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE, in relazione all'imposizione dei dividendi di fonte italiana percepiti, negli anni dal 2007 al 2010, da un fondo d'investimento statunitense prevista dalla Convenzione Italia- Stati Uniti. Il presente contributo approfondisce le importanti ed inevitabili ricadute dell'arresto in esame sul quadro normativo attualmente in vigore, considerato che la discriminazione fiscale a danno dei fondi esteri in violazione del diritto dell'UE non può considerarsi superata nemmeno a seguito delle novità introdotte dal legislatore italiano, con i commi 631 e 633 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che hanno esteso ai fondi UE/SEE l'esenzione fiscale prevista in via generalizzata per gli OICR residenti in Italia. In tal senso, le indicazioni dei Giudici di legittimità potrebbero contribuire ad orientare non solo le condotte del Fisco, ma anche gli esiti dei giudizi di merito pendenti, con l'auspicio che la pronuncia venga a costituire una pietra miliare per il riconoscimento di un trattamento fiscale uniforme e non discriminatorio dei fondi d'investimento residenti in Italia, nell'UE/SEE e in Paesi terzi. Peraltro, non deve fuorviare il fatto che i Giudici abbiano ritenuto di dover scongiurare la disparità fiscale del fondo estero attraverso l'interpretazione adeguatrice di una disposizione convenzionale, atteso che le discriminazioni vietate dai Trattati UE sono quelle effettuate sulla base della nazionalità, e non della residenza; cosicché anche soggetti non *treaty entitled* dovrebbero potersi ritenere tutelati dal principio di diritto enucleato dalla Corte.